

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio**

(2002/C 75 E/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 581 def. — 2001/0245(COD)

(Presentata dalla Commissione il 23 ottobre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea <sup>(1)</sup> ha lanciato in tutt'Europa un ampio dibattito sull'opportunità e sulle modalità di funzionamento di un meccanismo che consenta lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea. Il Programma europeo per il cambiamento climatico <sup>(2)</sup> ha prospettato una serie di politiche e di misure comuni, da definire attraverso un processo di consultazione aperto a tutti i soggetti interessati, fra le quali assume rilievo una disciplina per lo scambio delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità basata sul citato Libro verde. Nelle sue conclusioni dell'8 marzo 2001, il Consiglio ha riconosciuto la particolare importanza del Programma europeo per il cambiamento climatico e dei lavori basati sul Libro verde ed ha sottolineato l'urgenza di avviare iniziative concrete a livello comunitario.
- (2) Il Sesto programma di azione per l'ambiente: «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta» <sup>(3)</sup>, individua nel cambiamento climatico un tema prioritario per le iniziative della Comunità e prevede, per il 2005, l'istituzione di un sistema paneuropeo per lo scambio di emissioni. Questo programma riconosce che la Comunità si è impegnata ad operare, tra il 2008 e il 2012, una riduzione dell'8 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a più lungo termine, occorrerà che le emissioni di gas a effetto serra diminuiscano del 70 % circa rispetto al livello del 1990.

- (3) L'obiettivo finale della Convenzione quadro delle Nazioni sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici <sup>(4)</sup> è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.
- (4) Una volta entrato in vigore, il Protocollo di Kyoto, approvato con decisione ./.../CE del Consiglio, del . . . , concernente la conclusione del Protocollo di Kyoto della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto degli impegni da esso previsto (in prosieguo: «il protocollo di Kyoto»), impegnerà la Comunità e i suoi Stati membri a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni antropiche aggregate dei gas a effetto serra elencate nell'allegato A del Protocollo nella misura dell'8 % rispetto al livello del 1990.
- (5) La Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati congiuntamente a ridurre le emissioni dei gas a effetto serra di origine umana di cui al Protocollo di Kyoto in virtù della decisione ./.../CE [del . . . , concernente la conclusione del Protocollo di Kyoto della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto degli impegni ivi previsti].
- (6) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di altri gas a effetto serra nella Comunità <sup>(5)</sup>, ha istituito un sistema per controllare le emissioni di gas a effetto serra e valutare i progressi realizzati ai fini del rispetto degli impegni assunti in ordine a tali emissioni. Detto sistema aiuterà gli Stati membri a determinare la quantità totale di quote di emissioni da assegnare.
- (7) Sono necessarie disposizioni comunitarie sull'assegnazione di quote di emissioni da parte degli Stati membri onde contribuire a preservare l'integrità del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.

<sup>(1)</sup> COM(2000) 87.

<sup>(2)</sup> COM(2000) 88.

<sup>(3)</sup> COM(2001) 31.

<sup>(4)</sup> GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35).

- (8) È opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i soggetti che esercitano determinate attività controllino e notificano le proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività.
- (9) Gli Stati membri devono determinare le sanzioni per le violazioni delle norme della presente direttiva ed assicurarsi che dette sanzioni vengano applicate. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (10) Per informare i cittadini dell'avvenuta assegnazione delle quote e per garantire la trasparenza, i cittadini devono avere accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, salvi i limiti previsti dalla direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente <sup>(1)</sup>.
- (11) Gli Stati membri devono presentare una relazione sull'applicazione della presente direttiva da redigere secondo la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente <sup>(2)</sup>.
- (12) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva costituiscono delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(3)</sup>. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.
- (13) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento <sup>(4)</sup> istituisce una disciplina generale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento mediante la quale possono essere rilasciate autorizzazioni per l'emissione di gas a effetto serra. È opportuno modificare detta direttiva in modo da evitare che vengano fissati valori limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra provenienti dagli impianti contemplati dalla presente direttiva, salvo il disposto della direttiva 96/61/CE.
- (14) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, vale a dire l'emanazione di una disciplina per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono isolatamente e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento in oggetto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente diret-

tiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (15) La presente direttiva è compatibile con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e con il Protocollo di Kyoto. Essa deve essere riesaminata alla luce degli sviluppi che si registreranno in tale contesto e per tener conto dell'esperienza acquisita nella sua applicazione, come pure dei progressi realizzati nel controllo delle emissioni di gas a effetto serra.
- (16) Lo scambio di quote di emissioni deve essere una componente di un pacchetto organico e coerente di politiche e di interventi concreti realizzati a livello di Stati membri e della Comunità. Salva l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sarebbe opportuno che per le attività contemplate dal sistema comunitario di scambio di emissioni, si tenga conto di un livello di tassazione atto a pervenire agli stessi risultati. In sede di revisione della presente direttiva occorrerà tener conto della misura in cui questi obiettivi sono stati realizzati.
- (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### Oggetto

La presente direttiva istituisce una disciplina comunitaria di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, al fine di promuovere la riduzione di detti gas in modo economicamente efficiente.

#### Articolo 2

##### Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e specificate in relazione a tali attività.
2. La presente direttiva si applica salvo quanto disposto dalla direttiva 96/61/CE in relazione all'efficienza energetica.

#### Articolo 3

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- a) «quota di emissioni», il diritto di emettere una tonnellata di equivalente biossido di carbonio per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU L 377 del 31.12.1990, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

- b) «emissione», il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate nell'impianto;
- c) «gas a effetto serra», i gas di cui all'allegato II;
- d) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 6;
- e) «impianto», l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I;
- f) «gestore», la persona che detiene o gestisce l'impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico del medesimo;
- g) «persona», qualsiasi persona fisica o giuridica;
- h) «cittadini», una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da queste persone;
- i) «tonnellata di equivalente biossido di carbonio», CO<sub>2</sub> o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario.

#### Articolo 4

##### **Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra**

Gli Stati membri provvedono affinché, dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che possano generare emissioni di un gas a effetto serra specificato in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente secondo gli articoli 5 e 6.

#### Articolo 5

##### **Domanda di autorizzazione**

La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene la descrizione di quanto segue:

- a) l'impianto e le sue attività;
- b) le materie prime e secondarie il cui impiego è idoneo a produrre emissioni;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) le misure previste per controllare le emissioni, secondo le linee guida di cui all'articolo 14.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.

#### Articolo 6

##### **Condizioni e contenuto dell'autorizzazione**

1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e notificare le emissioni.

Un'autorizzazione può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito e gestiti dallo stesso gestore.

2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:

- a) nome e indirizzo del gestore;
- b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
- c) disposizioni in tema di controllo, specificandone la metodologia e la frequenza;
- d) disposizioni in tema di notificazioni;
- e) obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 15, entro tre mesi dalla fine di tale anno.

#### Articolo 7

##### **Modifica degli impianti**

Il gestore informa l'autorità competente in merito ad eventuali modificazioni che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento.

Qualora muti l'identità del gestore dell'impianto, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.

#### Articolo 8

##### **Coordinamento con la direttiva 96/61/CE**

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE, le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere inserite nelle procedure previste dalla direttiva 96/61/CE.

### Articolo 9

#### Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni

1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale che determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell'allegato III.

Per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, il piano viene pubblicato e notificato alla Commissione ed agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli Stati membri almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione.

2. I piani nazionali di assegnazione sono esaminati in seno al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

3. Nei tre mesi successivi alla notificazione di un piano nazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con le disposizioni dell'articolo 10 o con i criteri elencati nell'allegato III. Lo Stato membro può assumere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modificazioni che esso propone.

### Articolo 10

#### Metodo di assegnazione

1. Per il triennio che inizia il 1° gennaio 2005 gli Stati membri assegnano le quote di emissioni a titolo gratuito.

2. La Commissione determina un metodo armonizzato di assegnazione delle quote di emissioni per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

### Articolo 11

#### Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni

1. Per il triennio che inizia il 1° gennaio 2005 ciascuno Stato membro decide in merito alle quote globali di emissioni che assegnerà in tale periodo e in merito all'assegnazione al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è assunta almeno tre mesi prima dell'inizio del suddetto triennio, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni dei cittadini.

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro decide in merito alle quote globali di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché in merito all'assegnazione di

tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è assunta almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo in oggetto sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni dei cittadini.

3. Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere conformi alle disposizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88. Nel decidere in merito all'assegnazione delle quote di emissioni, gli Stati membri tengono conto della necessità di permettere ai nuovi gestori di accedere a tali quote.

4. Per ogni anno del periodo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 l'autorità competente rilascia una certa quantità del totale delle quote di emissioni entro il 28 febbraio di tale anno.

### Articolo 12

#### Cessione, restituzione e soppressione di quote di emissioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere cedute all'interno della Comunità nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro vengano riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono ad un gestore a norma del paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote vengano successivamente soppresse.

4. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni possano essere soppresse in qualsiasi momento a richiesta del loro titolare.

### Articolo 13

#### Validità delle quote

1. Le quote sono valide per le emissioni prodotte durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafi 1 o 2 per le quali sono rilasciate.

2. Tre mesi dopo l'inizio del primo quinquennio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente sopprime le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e soppresse secondo l'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state soppresse a norma del primo comma.

3. Tre mesi dopo l'inizio di ciascun quinquennio successivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente sopprime le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e soppresse secondo l'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state soppresse a norma del primo comma.

#### Articolo 14

##### **Linee guida per il controllo e le notificazioni delle emissioni**

1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, linee guida per il controllo e la notificazione delle emissioni provenienti dalle attività elencate all'allegato I di gas ad effetto serra specificati in relazione a tale attività. Le linee guida si basano sui principi di controllo e notificazione di cui all'allegato IV.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le emissioni vengano controllate secondo le linee guida.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di ciascun impianto notifichi all'autorità competente, alla fine di ogni anno, le emissioni rilasciate da tale impianto durante ciascun anno civile, secondo le linee guida.

#### Articolo 15

##### **Verifica**

Gli Stati membri provvedono affinché le notificazioni effettuate dai gestori degli impianti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V, e provvedono affinché l'autorità competente ne sia informata.

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'impianto la cui notificazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato V entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l'anno precedente non possa cedere altre quote di emissioni fino al momento in cui la sua notificazione non sia riconosciuta come soddisfacente.

#### Articolo 16

##### **Sanzioni**

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive,

proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

2. Gli Stati membri pubblicano i nomi dei gestori che hanno violato le disposizioni nazionali d'attuazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore che, entro il 31 marzo di ogni anno, non restituisce un numero di quote sufficiente per coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di equivalente biossido di carbonio emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito i diritti, l'ammenda sulle emissioni in eccesso corrisponde al più elevato dei due importi seguenti: 100 euro o il doppio del prezzo medio di mercato tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno in corso, per le quote di emissioni valide nell'anno precedente. Il pagamento dell'ammenda sulle emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

4. Durante il periodo di tre anni che ha inizio nel gennaio 2005, per ogni tonnellata di equivalente biossido di carbonio emessa da un impianto per il quale il gestore non abbia restituito i diritti, gli Stati membri applicano ammende di livello inferiore sulle emissioni in eccesso, corrispondenti al più elevato fra i due importi seguenti: 50 euro oppure il doppio del prezzo medio di mercato tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno in corso, per le quote di emissioni valide nell'anno precedente. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

#### Articolo 17

##### **Accesso all'informazione**

Le decisioni sull'assegnazione di quote e le notificazioni delle emissioni previste dalle autorizzazioni all'emissione di gas ad effetto serra sono messe a disposizione dei cittadini dall'autorità competente, entro i limiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3 della direttiva 90/313/CEE.

#### Articolo 18

##### **Autorità competente**

Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, l'attività che tali autorità svolgono in applicazione della presente direttiva deve essere coordinata.

### Articolo 19

#### Registri

1. Gli Stati membri istituiscono e conservano un registro per assicurare la contabilizzazione precisa delle quote rilasciate, detenute, cedute e soppresse. Gli Stati membri possono conservare i loro registri per mezzo di un sistema consolidato, unitamente ad altri Stati membri.
2. Qualsiasi persona può detenere quote di emissioni. Il registro contiene una contabilità separata per registrare le quote di emissioni detenute da ciascuna persona alla quale siano state rilasciate o cedute delle quote.
3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, un regolamento relativo ad un sistema normalizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche normalizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, la detenzione, la cessione e la soppressione delle quote di emissioni, nonché di assicurare la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal Protocollo di Kyoto.

### Articolo 20

#### Amministratore centrale

1. La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di tenere un apposito libro giornale nel quale sono registrati gli atti di rilascio, cessione e soppressione delle quote di emissioni.
2. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri mediante il libro giornale degli atti, onde verificare che il rilascio, la cessione e la soppressione delle quote di emissioni non siano viziati da irregolarità.
3. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, l'amministratore centrale ne informa gli Stati membri interessati, i quali non registrano gli atti in oggetto né alcun atto successivo riguardante le quote interessate, se le irregolarità non vengono sanate.

### Articolo 21

#### Relazioni degli Stati membri

1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote, della tenuta dei registri, dell'applicazione delle linee guida per i controlli e le notificazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti l'osservanza della presente direttiva. La prima relazione viene trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2005. La relazione è elaborata

sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica un rapporto sull'applicazione della presente direttiva nei tre mesi successivi al ricevimento delle relazioni degli Stati membri.

3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sulle questioni relative all'assegnazione delle quote di emissioni, alla tenuta dei registri, ai controlli, alle notificazioni, alle verifiche e all'osservanza della presente direttiva.

### Articolo 22

#### Modificazioni dell'allegato III

La Commissione può modificare l'allegato III, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, per tenere conto delle risultanze delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

### Articolo 23

#### Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

### Articolo 24

#### Collegamenti con altri sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

1. La Comunità può concludere accordi con i paesi terzi ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, secondo le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.
2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, prende le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo.

*Articolo 25***Modificazione della direttiva 96/61/CE**

All'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 96/61/CE è aggiunto il seguente comma:

«Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva ./.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del . . . , [che istituisce una disciplina per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio] (\*) in relazione con un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale. Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione sopprimendo il valore limite di emissione.

(\*) GU L . . . »

*Articolo 26***Riesame**

1. Sulla base dei progressi realizzati nel controllo delle emissioni dei gas ad effetto serra, la Commissione può presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una proposta intesa a modificare l'allegato I per includervi altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencati nell'allegato II.

2. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dei progressi realizzati nel controllo delle emissioni dei gas ad effetto serra, e tenuto conto dell'evoluzione registrata a livello internazionale, la Commissione redige un rapporto sull'applicazione della presente direttiva riguardante quanto segue:

a) se sia opportuno modificare l'allegato I allo scopo di includervi altre attività ed emissioni di altri gas ad effetto serra elencati nell'allegato II onde migliorare ulteriormente l'efficienza economica del sistema;

b) il metodo armonizzato di assegnazione delle quote di emissioni che risulta necessario;

c) l'impiego dei crediti risultanti dai meccanismi basati su progetti;

d) le relazioni tra lo scambio delle quote di emissioni ed altre politiche e interventi attuati a livello di Stati membri e a livello comunitario, compresi gli strumenti fiscali che perseguono gli stessi obiettivi;

e) l'opportunità di istituire un registro comunitario unico.

La Commissione presenta l'eventuale rapporto di cui al primo comma al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 30 giugno 2006, corredandolo, se del caso, di proposte legislative.

*Articolo 27***Attuazione**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione notifica queste disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli altri Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 28***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 29***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## ALLEGATO I

**CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, AGLI ARTICOLI 3, 4, 14,  
PARAGRAFO 1 E ALL'ARTICOLO 26**

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso complesso, si sommano le capacità di tali attività.

Attività	Gas serra
<b>Attività energetiche</b>	
Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)	Biossido di carbonio
Raffinerie di petrolio	Biossido di carbonio
Cokerie	Biossido di carbonio
<b>Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi</b>	
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Biossido di carbonio
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Biossido di carbonio
<b>Industria dei prodotti minerali</b>	
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m <sup>3</sup> e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m <sup>3</sup>	Biossido di carbonio
<b>Altre attività</b>	
Impianti industriali destinati alla fabbricazione:	
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	Biossido di carbonio
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio

## ALLEGATO II

## GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 26

Biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>)

Metano (CH<sub>4</sub>)

Protossido di azoto (N<sub>2</sub>O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF<sub>6</sub>)

## ALLEGATO III

## CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI ALL'ARTICOLO 9

- 1) La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato deve corrispondere all'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione ./. ./.CE e del protocollo di Kyoto, tenendo conto della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
- 2) La quantità totale delle quote da assegnare deve rispettare le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare gli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.
- 3) La quantità totale delle quote da assegnare deve corrispondere al potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni degli impianti.
- 4) Il piano deve essere coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. In particolare, non devono essere assegnate quote relative ad emissioni che dovrebbero essere ridotte o eliminate nell'ambito della normativa comunitaria sull'impiego di fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia elettrica; inoltre, occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.
- 5) Il piano non deve operare discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività; gli impianti non devono, inoltre, vedersi attribuire più quote di quanto possano prevedibilmente necessitare.
- 6) Il piano deve contenere informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra in ciascuno Stato membro.
- 7) Il piano deve contenere informazioni su come tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci.
- 8) Il piano deve prevedere disposizioni riguardanti le osservazioni che i cittadini possono presentare e deve contenere informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.

## ALLEGATO IV

**PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI NOTIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1****Controllo delle emissioni di biossido di carbonio**

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

**Calcolo delle emissioni**

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

$$\text{Dati relativi all'attività} \times \text{Fattore di emissione} \times \text{Fattore di ossidazione}$$

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misure.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Vengono accettati fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

**Misurazioni**

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

**Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra**

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti.

**Notificazione delle emissioni**

Ciascun gestore deve presentare le informazioni riportate di seguito nella notificazione riguardante un impianto.

A. Informazioni che identificano l'impianto, comprese le seguenti:

- nome dell'impianto;
- indirizzo, codice postale e paese;
- tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto;
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto;
- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate, indicare:

- dati relativi all'attività;
- fattori di emissione;
- fattori di ossidazione;
- emissioni complessive.

C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono misurate, indicare:

- emissioni complessive
- informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione.

D. Per le emissioni prodotte dalla combustione di energia, la notificazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto del fenomeno dell'ossidazione.

Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di notificazione con eventuali altre disposizioni esistenti, al fine di ridurre al minimo l'onere per le imprese.

---

#### ALLEGATO V

### CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15

#### Principi generali

- 1) Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.
- 2) La verifica tiene conto della notificazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di controllo e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
  - a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
  - b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;
  - c) calcoli per determinare le emissioni complessive;
  - d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
- 3) Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
  - a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
  - b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili;
  - c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
- 4) Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i complessi e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
- 5) Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

#### Metodologia

##### *Analisi strategica*

- 6) La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte nell'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

##### *Analisi dei processi*

- 7) La verifica delle informazioni notificate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli casuali (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

##### *Analisi dei rischi*

- 8) Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dei gas a effetto serra nell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

- 9) Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di controllo e di notificazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
- 10) Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

#### *Rapporto*

- 11) Il responsabile della verifica predisponde un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la notificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è soddisfacente. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla notificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

#### **Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica**

- 12) La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:
- a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le norme e le linee guida adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
  - b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
  - c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla notificazione dei dati.
-